COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 08/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso preceduto da precipuo reclamo, il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva che il proprio genitore, deceduto in data 15 marzo 2008, aveva stipulato con la banca intimata una polizza assicurativa *index linked* per la somma di € 35.000,00 con durata di 6 anni; che, dopo la morte del genitore, "*nulla*" sapendo della polizza, si era recato, in compagnia della moglie, presso la competente filiale dell'intermediario "*per chiedere cosa aveva il padre in quella banca*"; che un impiegato dell'intermediario riferiva quindi dell'esistenza della polizza in parola, invitandolo "*caldamente*" a non riscuotere il relativo importo perché non ancora in scadenza, "*omettendo di riferire che tali tipi di polizze si prescrivono nei due anni successivi alla morte del contraente*". Chiedeva, non essendo "*stato informato della scadenza biennale della polizza*", di dichiarare "*la responsablità* [della banca] *per aver omesso di informare il cliente di quelle che erano all'epoca le condizioni per tali tipi di polizze*".
Con le tardive controdeduzioni presentate il 13 novembre 2014, la banca eccepiva preliminarmente la incompetenza per materia dell'ABF, trattandosi di questione relativa a servizi di investimento. Nel merito, precisava che il ricorrente era beneficiario della polizza di tipo index linked indicata in ricorso; che, a seguito del sinistro del 15 marzo 2008

(decesso dell'assicurato), il ricorrente aveva indirizzato - in data 17 novembre 2010 - alla compagnia di assicurazione (appartenente al gruppo della convenuta) una richiesta *"di riscatto polizza per premorienza assicurato",* a fronte della quale la compagnia aveva richiesto l'invio della documentazione completa e comunicato che, essendo maturato il termine di prescrizione, l'importo era stato devoluto *ex lege* dalla Compagnia al "*Fondo*" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Rilevava, poi, che il ricorrente era certamente a conoscenza dell'esistenza del prodotto assicurativo, perché regolato sul conto corrente a lui cointestato sul quale era stata accreditata la prevista cedola fissa del 6% al termine del primo anno; che lo stesso aveva sottoscritto diversi contratti della specie e, in particolare, uno si era perfezionato lo stesso giorno di quello in contestazione; che tale circostanza "*rende lecito ritenere che il ricorrente avesse preso atto in maniera reiterata delle norme contrattuali contenute nella documentazione ogni volta consegnata*". Quanto al presunto invito, da parte di un non meglio identificato *"incaricato della Banca",* a non procedere alla liquidazione della polizza e ad attenderne la naturale scadenza, evidenziava che *"a seguito dell'incontro tenutosi presso la nostra agenzia di Benevento tra fine ottobre e inizio novembre 2010, il cliente ha indirizzato alla Compagnia la citata lettera di richiesta di riscatto polizza per premorienza assicurato datata 17 novembre 2010, mentre la polizza scadeva circa un anno dopo, il 19 ottobre 2011"*. Chiedeva, conclusivamente, di "*voler ritenere, in prima istanza, irricevibile il ricorso o, in seconda istanza, di respingerlo*".

DIRITTO

La eccezione pregiudiziale formulata dall'intermediario merita accoglimento.
All'Arbitro Bancario Finanziario, stando al par. 4, comma 1, Sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra intermediari e clientela in materia di operazioni e servizi bancari, "*possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari … escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*".
Ciò precisato, deve rilevarsi come la domanda proposta dal ricorrente sfugga dall'ambito di competenza per materia del medesimo Arbitro (nello stesso senso, v. Collegio ABF di Napoli, n. 433/15).
Ed infatti, la soluzione delle questioni sottoposte al Collegio passa attraverso l'esame di una normativa, anche regolamentare, che disciplina gli obblighi di diligenza informativa e, più in generale, le regole di condotta dell'intermediario che agisce quale assicuratore con riferimento ad un prodotto – le polizze *index linked* – sicuramente riconducibili al *genus* dei contratti sulla vita di cui all'art. 2, comma 1, punto III, del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, per come specificati all'art. 41, comma 2, del medesimo d. lgs. (*i.e.* a contratti le cui prestazioni sono "*direttamente collegate a un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1*" e, quindi, ad un valore non rappresentato da attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione o da quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, OICR; sulla natura dei contratti appartenenti al medesimo genere, ma alla specie *unit linked*, cfr. Corte giustizia Unione europea, sentenza 1° marzo 2012, n. 166/11, Alonso, per la quale, "*già prima dell'entrata in vigore della direttiva 85/577, le assicurazioni collegate a fondi d'investimento erano considerate, conformemente all'articolo 1, punto 1, lettera a), della direttiva 79/267, nonché al punto III dell'allegato alla medesima, come rientranti in un ramo dell'assicurazione sulla vita. Il legislatore dell'Unione, adottando la direttiva 85/577, non ha*

ristretto tuttavia la nozione di contratto d'assicurazione nel senso che essa non coprirebbe le assicurazioni collegate a fondi d'investimento").

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI